

**TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN  
CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CPC.  
E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

**Nell'interesse del sig. CRUSCA LUIGI** nato a Novara il 14-02-1953 e residente a Novara, Corso Vercelli n. 72, C.F.: CRSLGU53B14F952M, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Rinaldi (c.f. RNLGNN75B05Z112A; fax 0150992540; PEC: avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it) e dall'Avv. Nicola Zampieri (c.f. ZMPNCL66P23F241K; fax 04451921369; PEC: nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it) e ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Zampieri in Schio (VI), Piazza A. Conte n. 7/A, eventuali comunicazioni ed avvisi possono essere inviati via fax ai numeri sopra indicati e via PEC agli indirizzi sopra riportati.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Dirigente *pro tempore* e  
**Ambito Territoriale di Novara**, in persona del Dirigente *pro tempore*

**Oggetto: accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, Legge n. 124/1999), successivamente al compimento del 67° anno di età.**

**Premessa.**

1. In data 29/07/2020 il ricorrente presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Novara domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, Legge n. 124/1999, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in relazione alle seguenti classi di concorso: "A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado"; "A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado"; "A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica"; "ADMM - Sostegno

Scuola Secondaria di I grado”; “A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I° grado”; “A016 - Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica” (cfr. doc. all. n. 2).

2. In data 04/09/2020 il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Novara, con Decreto n. 2904 del 4.9.2020 (doc. all. n. 3), pubblicava le graduatorie provinciali provvisorie per le supplenze, nelle quali risultava correttamente inserito il ricorrente. Si allega copia delle graduatorie pubblicate, con evidenziata la posizione del ricorrente (doc. all. n. 3b) e si riportano, nella seguente tabella, i dati principali relativi all’inserimento nelle graduatorie del Prof. Crusca:

GRADUATORIA	FASCIA	POSIZIONE	PUNTEGGIO TOTALE
A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado	2	17	95,50
A016 - Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica	2	25	68,50
A017 - Disegno e Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado	2	38	68,50
A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica	2	32	68,50
A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I° grado	2	10	107,50
ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado	2	42	78,00

3. In data 11/09/2020 il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Novara, con Decreto n. 2999 del 11.9.2020 (doc. all. n. 4), pubblicava le graduatorie provinciali definitive per le supplenze (doc. all. n. 4b). Con viva sorpresa, il ricorrente constatava che **non risultava più inserito in alcuna graduatoria**, senza che gli fosse stata notificato alcun provvedimento di esclusione. In data 20/11/2020 ricavava dal sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara una “visualizzazione dei dati delle graduatorie” in cui veniva confermata la sua esclusione dalle graduatorie sopra indicate (cfr. doc. all. n. 5 A e B).

4. Per poter avere conoscenza del motivo dell’esclusione, il ricorrente presentava un’istanza di accesso agli atti, alla quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Novara rispondeva con comunicazione del 25/11/2020 (doc. all. n. 6), nella quale si riportava la seguente motivazione dell’esclusione:

*“In esito alla richiesta della S.V., si trasmette, in allegato, l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 del Ministero dell’Istruzione, dalla quale si evincono i requisiti generali per l’ammissione alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.*

*Per il caso in esame si fa presente che il comma 1 lett. b) dell’art. 6 precisa che l’età anagrafica non deve essere superiore ad anni 67 al 1° settembre 2020. Pertanto, poichè la S.V. ha un’età superiore, questo ufficio ha proceduto con l’esclusione dalle relative graduatorie.”*

5. L’unico motivo di esclusione è, pertanto, **l’età anagrafica** del ricorrente, il quale in data 14 febbraio 2020 aveva compiuto l’età di 67 anni.

## DIRITTO

**A - SUL FUMUS BONIS IURIS: DIRITTO ALL’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (ART. 4, COMMI 6BIS E 6TER, LEGGE 124/1999) DEI DOCENTI CON ETÀ ANAGRAFICA SUPERIORE A 67 ANNI CHE NON RAGGIUNGANO IL MINIMO CONTRIBUTIVO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.**

L’esclusione del ricorrente dalle graduatorie definitive per le supplenze, previste dall’art. 4, commi 6bis e 6ter della legge n. 124/1999, disposta dal Dirigente dell’UST della provincia di Novara è illegittima per violazione della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 297/94 (T.U. in materia di istruzione) così come applicata ed interpretata dalla migliore giurisprudenza.

L’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, prevede infatti, che *“Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.”*.

La norma si riferisce al personale di ruolo ma deve essere estesa anche al personale precario per il chiaro disposto dell’art. 517 del medesimo D. Lgs. 297/1994, che esplicitamente prevede: *“Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse .... Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.”*.

L’estensione ai lavoratori precari della deroga prevista dall’art. 509 del D.lgs. n. 297/1994, discende anche dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra richiamata nonché dalla necessità di evitare ingiustificabili disparità di trattamento tra lavoratori precari e lavoratori stabilizzati.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di merito per casi del tutto simili a quello del ricorrente.

Si veda **l'Ordinanza n. 37/2021 del 06/01/2021** emessa dal **Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi** nella quale si legge:

*“Ed invero, il citato art. 509, comma 3, introduce una deroga al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo al raggiungimento del limite ordinamentale di età (67 anni al momento dei fatti di causa: v. art. 12 D.L. 78/2010 convertito dalla L.122/2010; D.M. 5 dicembre 2017; Circolare INPS 4 aprile 2018, n. 62), stabilendo che il personale che al compimento dell'età per il collocamento obbligatorio a riposo non abbia ancora maturato il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, “può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.*

*Sebbene la norma si riferisca al personale di ruolo dell'amministrazione scolastica, la sua estensione al personale precario è resa possibile dal coordinamento con l'art. 517 del T.U., che prevede che “Le disposizioni del presente titolo...Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale”.*

*In forza di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 38, comma 2, Cost., è corretto ritenere la piena compatibilità della norma sopra citata con la disciplina del personale precario della scuola, con conseguente estensione al dipendente precario dell'istituto del trattenimento in servizio per consentirgli di maturare i requisiti contributivi minimi per il conseguimento del diritto alla pensione.*

*La ragione principale a sostegno della “compatibilità” si evince dalla lettura della sentenza C. Cost. 33/2013, in cui si evidenzia che la ratio della “deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico”, consiste nella tutela del conseguimento della pensione al minimo, definito “bene costituzionalmente protetto”, intangibile dalla discrezionalità legislativa, limitata ai soli profili del “quantum” della prestazione previdenziale.*

*Questi principi, proprio perché posti a presidio di un bene costituzionalmente protetto, nell' “an” sottratto alla disponibilità del legislatore ordinario dall'art. 38, comma 2, Cost (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”), devono trovare applicazione anche in favore dei lavoratori precari, pena una irragionevole e arbitraria disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, in violazione del canone di uguaglianza/ragionevolezza cui all'art. 3 Cost.”.*

*Allo stesso modo si esprime il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli nell'Ordinanza n. 26996/2017 del 18/12/2017:*

*“Ebbene, a parere di questa giudicante, l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il limite di età, qualora il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo necessario per ottenere la pensione minima, non può essere negata al personale non di ruolo.*

*Invero, l'art. 517 del citato decreto legislativo prevede che “le disposizioni di cui al presente titolo” (tra cui l'art. 509 citato) “Si applicano altresì, in quanto compatibili, al*

personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale”.

L’art. 541, norma finale e di rinvio, al comma 2, dispone che “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

Non vi è motivo di ritenere che le norme in esame non si riferiscano anche alla disposizione relativa al trattenimento in servizio, estendendola anche ai docenti non di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato. Non si ravvisano, infatti, situazioni di incompatibilità.

Nemmeno si riscontrano ragioni oggettive che giustifichino l’applicabilità del beneficio in esame solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ritenendosi che tali ragioni potrebbero essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro.

La diversità di trattamento tra impiego di ruolo e non di ruolo può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.

Dunque, considerato che il conseguimento della pensione al minimo configura un bene costituzionalmente protetto, una interpretazione costituzionalmente orientata della citata disciplina, che tenga conto del divieto di non discriminazione di situazioni analoghe in assenza di specifiche ragioni che giustifichino un trattamento diverso, induce a ritenere che il limite di età per l’inserimento nelle graduatorie di istituto posto dal citato D.M. non impedisca ai docenti precari, che non abbiano raggiunto i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione, di chiedere di continuare ad essere inseriti in graduatoria fino al raggiungimento dei 70 anni.”

In modo del tutto analogo si esprimono, in riferimento al diritto di permanenza nelle Graduatorie ad Esaurimento, anche il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro nella Sentenza n. 3611/2020 del 26/11/2020 e il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro nella Sentenza n. 464/2020 del 04/11/2020.

Appare chiaramente illegittimo, pertanto, l’art. 6, comma 1 lett. b), dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 del Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui richiede, quale requisito per l’ammissione della domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall’art. 4, commi 6bis e 6ter della legge n. 124/1999, che l’aspirante abbia un’età “non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2020” senza prevedere l’applicazione della deroga prevista dall’art. 509, comma 3, del D.lgs. n. 207/1994.

È, di conseguenza, parimenti illegittimo il decreto del Dirigente dell’UST per la provincia di Novara del 11/09/2020, nella parte in cui esclude il ricorrente dalle graduatorie definitive per le supplenze definitive per la provincia di Novara, non avendo considerato l’applicabilità al Prof. Crusca della deroga prevista dall’art. 509 del D.Lgs. n. 297/1994.

Il Prof. Crusca, infatti, come si evince dall'estratto contributivo che si allega (doc. all. n. 8) ha maturato ad oggi un'anzianità contributiva di anni 17 anni, 6 mesi e 7 giorni al 31 agosto 2020, inferiore all'anzianità minima richiesta di anni 20 per il conseguimento del trattamento pensionistico minimo (pensione di vecchiaia).

Il Prof. Crusca, inoltre, rimanendo iscritto alle graduatorie per le supplenze fino all'età massima di 70 anni ha la possibilità di maturare per intero l'ulteriore anzianità contributiva di 21 anni e 7 giorni necessaria per raggiungere il minimo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

\* \* \*

## **B) SULLA SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA* PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

Da quanto sopra esposto risulta evidente l'esistenza del *fumus boni iuris*.

Allo stato è altresì di tutta evidenza l'urgenza del riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie per le supplenze della provincia di Novara.

Solo con il reinserimento immediato nelle graduatorie il Prof. Crusca potrà sperare di svolgere ulteriore attività lavorativa che gli permetta di implementare la propria anzianità contributiva e di raggiungere il requisito minimo per poter accedere al trattamento pensionistico entro il termine ultimo del compimento dell'età massima consentita di 70 anni.

Il *periculum in mora* risiede pertanto *in primis* nel rischio che nel perdurare del procedimento giudiziario ordinario il ricorrente perda le opportunità di lavoro che gli permetterebbero di perfezionare il requisito contributivo necessario per l'accesso al pensionamento. In tal modo, è evidente, la stessa finalità della normativa invocata verrebbe vanificata.

Ciò risulta ancor più evidente se si considera che il Prof. Crusca, qualora fosse stato correttamente inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate l'11/09/2020, **avrebbe già ottenuto un incarico di supplenza annuale nel corrente anno scolastico 2020/2021**. Già dall'anno scolastico 2017/2018, infatti, il ricorrente ha ottenuto consecutivi incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) per la classe di concorso "ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado", come si evince dalla documentazione allegata. Da quanto risulta dalle comunicazioni dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara relative agli incarichi di supplenza assegnati per il corrente anno scolastico ai docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il Prof. Crusca, sulla base della posizione assegnatagli nelle graduatorie provvisorie, sarebbe sicuramente stato destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato con scadenza il 31/08/2021.

\*\*\* \*\*

Per tutto quanto sopra esposto, il Prof. Crusca Luigi, come sopra rappresentato e difeso,

## RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, voglia **accogliere le seguenti**

## CONCLUSIONI

### IN VIA CAUTELARE:

1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 6, comma 1 lett. b), dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 del Ministero dell'Istruzione o di tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti e conseguenti, **accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Novara** valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso "A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado"; "A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado"; "A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica"; "ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado"; "A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I° grado"; "A016 - Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica" **e, conseguentemente**, adottarsi, anche *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, comma 2, cpc, tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'inserimento del Prof. Crusca Luigi nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Novara, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso "A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado"; "A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado"; "A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica"; "ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado"; "A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I° grado"; "A016 - Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica" **ordinando alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie competenze, di **accogliere la domanda del ricorrente d'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze**, di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, Legge n. 124/1999, per la provincia di Novara, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

NEL MERITO si chiede che l'adito Tribunale voglia così disporre:

2. **accertarsi e dichiararsi il diritto del Prof. Crusca Luigi all'inserimento**, senza riserva, **nelle graduatorie provinciali per le supplenze**, di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, Legge n. 124/1999, per la provincia di Novara, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso "A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado"; "A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado"; "A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica"; "ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado"; "A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I° grado"; "A016 - Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica", nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo previa disapplicazione di ogni provvedimento ostativo di tale diritto, con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alla condanna delle

amministrazioni convenute a inserire il ricorrente nelle suddette graduatorie e alla stipula dei contratti a cui avrebbe avuto diritto in base al punteggio spettantegli.

3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

### **IN VIA ISTRUTTORIA:**

Si chiede l'esibizione da parte delle amministrazioni convenute del fascicolo amministrativo relativo alla posizione del ricorrente.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020;
2. Domanda presentata il 29/07/2020 dal Prof. Crusca Luigi;
3. Decreto n. 2904 del 4.9.2020 del Dirigente dell'U.S.T. per la provincia di Novara;
- 3.B Graduatorie Provinciali per le Supplenze provvisorie valevoli per il biennio 2020/2022 per la provincia di Novara, pubblicate il 4.9.2020;
4. Decreto n. 2999 del 11.9.2020 del Dirigente dell'U.S.T. per la provincia di Novara;
- 4.B Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive valevoli per il biennio 2020/2022 per la provincia di Novara, pubblicate il 11.9.2020;
- 5 A e B Visualizzazione dei dati delle graduatorie" relativa al Prof. Crusca, ricavata dal sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara in data 20/11/2020;
6. Comunicazione del 25/11/2020 del Dirigente dell'U.S.T. per la provincia di Novara;
7. Estratto contributivo del Prof. Crusca Luigi.
8. Incarichi di supplenza del Prof. Crusca per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

**Dichiarazione di valore:** in ottemperanza alla normativa di cui al DPR n. 115/02 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), così come modificato dal D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 DPR n. 115/02 si dichiara che la presente causa è di **valore indeterminato** per cui è stato versato un contributo pari ad € 259,00.

*Avv. Giovanni Rinaldi  
Avv. Nicola Zampieri*